

R. Brignone

II-5 NOVEMBRE 1964

982

Alienazione beni di uso civico
di frazioni di comuni.

Vista la relazione n. 27252/1111
in data 13 ottobre 1964, con la quale
il Ministero dell'Agricoltura e delle
Foreste chiede il parere su un quesito
in materia di alienazione di beni di
uso civico di frazioni di Comuni;
Esaminati gli atti e udito il rela-
tore;

Premesso:

Con istanza del 4 maggio 1964, il Sindaco del Comune di Mon-
rupino (Trieste) ha inoltrato al Ministero dell'Agricoltura e delle
Foreste richiesta di autorizzazione ad alienare in favore del Comune
stesso, n. 4.410 di terreno sito in frazione di Rupingrande, ed appa-
tenente al demanio di uso civico frazionale.

L'Amministrazione referente, premesso che non risulta nella
specie costituita l'Amministrazione separata dei beni civici fraziona-
li, manifesta perplessità in ordine all'autorizzazione, dal momento
che l'alienazione è richiesta dallo stesso Comune a favore del quale
essa andrebbe fatta, senza che alcuna volontà sia stata espressa dallo
organo rappresentativo della frazione.

D'altra parte -soggiunge l'Amministrazione referente- sorge
altresì dubbio se la frazione, non avendo personalità giuridica, possa
-una volta costituiti gli organi rappresentativi cui è affidata
l'Amministrazione separata dei beni civici frazionali- deliberare la
alienazione degli stessi, e -ove ciò sia ammissibile- se il conseguente
atto debba essere stipulato dagli organi del Comune, o dagli stessi
organi rappresentativi frazionali.

Su tali punti viene richiesto il parere di questo Consiglio.

= 2 =

Considerato:

Ai sensi dell'art. 1 della legge 17 aprile 1957 n.278, i beni di proprietà collettiva appartenenti ai cittadini abitanti nel territorio delle frazioni sono sottoposti ad amministrazione separata, alla quale provvede un apposito Comitato di cinque membri, eletto dai frazionisti.

La latitudine dei poteri spettanti al suddetto comitato in materia di alienazione di beni di uso civico frazionale va determinata tenendo presenti i seguenti elementi:

1) Il concetto di "amministrazione separata", non include, per sua natura, la titolarità di un potere dispositivo in ordine alla alienazione. Nel caso in esame, poi, la possibilità che il Comitato frazionale assuma validamente iniziative del genere sembra esclusa dalla preliminare considerazione che la frazione non è dotata di personalità giuridica distinta da quella del Comune cui appartiene. Sicchè, deve riconoscersi che i beni soggetti ad amministrazione separata continuano a far parte del demanio comunale e come tali rimangono nel potere dispositivo del Comune.

2) Tuttavia, il fatto che la legge abbia istituito un apposito comitato per l'amministrazione separata, ed il fatto che tale amministrazione è predisposta nell'interesse dei frazionisti, rappresentata appunto da tale Comitato, induce a riconoscere che, ove il Comune intenda alienare beni gravati di uso civico frazionale e come tali soggetti ad amministrazione separata, non possa prescindere dal preventivo assenso del Comitato dei frazionisti. Siffatta necessità, che sembra comportata dal contenuto affatto particolare del potere di amministrazione separata dianzi delineato, deve affermarsi anche nella ulteriore considerazione che -anche indipendentemente dalla normativa in esame- la frazione, nell'ordinamento generale, si delinea come una entità cui è riconosciuta la titolarità di interessi che possono trovarsi eventualmente in conflitto con quelli del Comune. Basterà ricordare, a tal riguardo, che, ai sensi dell'art.23 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934 n.383, la frazione può far valere un'azione contro il Comune o contro altra frazione del Comune, nel qual caso, la Giunta provinciale amministrativa, sull'istanza di almeno un decimo degli elettori della frazione, può nominare una Commissione di tre o cinque elettori per rappresentare la frazione stessa.

3) Dalla concorrente considerazione che la frazione ha la titolarità dell'amministrazione separata dei beni di uso civico fra-

Consiglio di Stato

./.

= 3 =

zionale, e che può far valere interessi in conflitto nei confronti del Comune, si può argomentare che nel caso specifico gli interessi attinenti alla conservazione del demanio di uso civico frazionale, questi ultimi debbano essere assunti appunto dall'apposito comitato di cui alla legge n.278 del 1957.

L'assenso preventivo del Comitato alla alienazione varrebbe quindi a legittimare l'esercizio del potere di alienazione, mentre la eventuale opposizione, pur non reagendo sui poteri dispositivi del Comune nel senso di impedirne giuridicamente la possibilità di esercizio, costituirebbe un elemento di cui il Comune dovrebbe tenere il debito conto, in vista della possibilità che la frazione promuova apposita azione, per la tutela dell'interesse alla conservazione del demanio di uso civico di sua pertinenza.

Le considerazioni che precedono si risolvono nell'affermazione che, non essendo stato nella specie ancora costituito il Comitato per la amministrazione separata, il Comune, in mancanza del preventivo assenso dell'organo titolare degli interessi frazionali all'alienazione dei beni di che trattasi, non può procedere alla loro acquisizione nel patrimonio, per il mutamento di destinazione previsto.

Tale operazione potrà essere compiuta una volta che il Comitato sia stato costituito ed interpellato.

P. Q. M.

Nelle considerazioni susposte è il parere

Per estratto dal verbale
IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE

VISTO
IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE

Consiglio di Stato